SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. XXIV-ter, n. 3

RISOLUZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI

d'iniziativa del senatore MANCONI

approvata il 22 ottobre 2013

ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, commi 1 e 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato concernente l'accesso alle strutture che accolgono e assistono gli immigrati

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 148

(Doc. XXIV-ter, n. 3)

La Commissione,

premesso che:

l'accesso alle varie tipologie di strutture in cui sono trattenuti od ospitati stranieri è un essenziale strumento di garanzia di un controllo esterno sulle modalità e le condizioni di trattenimento, nonché sul rispetto dei diritti fondamentali e della dignità degli stranieri ivi presenti;

dalle visite che la Commissione ha effettuato presso alcune di tali strutture si è potuta rilevare l'inadeguatezza dei centri rispetto alle funzioni che dovrebbero svolgere, in ragione di rilevanti carenze strutturali, nonché di modalità di esecuzione del trattenimento inadeguate rispetto alla tutela della dignità e dei diritti degli interessati;

in tale contesto appare indispensabile assicurare minimi e uniformi condizioni di accesso da parte di soggetti terzi, al fine di favorire un adeguato controllo in ordine alle condizioni di vita e di trattenimento degli stranieri, nonché della gestione dei centri;

rilevato che:

ai sensi dell'art. 21, comma 1, D.P.R. 394/1999, le modalità del trattenimento nei centri "devono garantire (...) la libertà di colloquio all'interno del centro e con visitatori provenienti dall'esterno";

il comma 7 dello stesso articolo elenca una serie di soggetti abilitati ad avere accesso ai centri, oltre al personale addetto alla gestione, elenco evidentemente inadeguato a garantire un appropriato controllo da parte di soggetti terzi in ordine alle condizioni di vita e all'effettività della tutela dei diritti degli stranieri presenti nei centri, non essendo espressamente legittimati all'ingresso, ad esempio, rappresentanti istituzionali con mandato elettivo di livello europeo, nazionale o locale; giornalisti; personalità titolari di specifiche competenze in materia di diritti delle persone private della libertà personale, come i Garanti dei diritti dei detenuti; Garanti dell'infanzia, tenuto che all'interno di quei centri è frequente la presenza di minori;

tale inadeguatezza risulta evidente, del resto, dai diversi atti amministrativi generali che vi hanno di volta in volta derogato;

premesso inoltre che:

la direttiva 11050/110(4) del 13 dicembre 2011 del ministro dell'interno indirizzata a tutti i prefetti consente ai rappresentanti degli organi di informazione l'accesso ai centri destinati all'accoglienza, al trattenimento e all'assistenza degli immigrati, revocando le direttive n. 1305-11050/110(4) del 1 e dell'8 aprile 2011 e ripristinando i contenuti della direttiva del 24 aprile 2007 che consentiva l'accesso in tutti i centri di accoglienza, identificazione e permanenza temporanea ai rappresentanti delle organizzazioni umanitarie internazionali e nazionali, ai sindaci, presidenti di provincia e presidenti di giunta e di consiglio regionale, prevedendo inoltre che possano entrare e svolgere le loro attività specifiche di assistenza anche le associazioni private che operano nel sociale;

per quanto riguarda in particolare i centri di accoglienza per i richiedenti asilo, l'art. 20, comma 5, d.lgs. 25/2008 demanda alla fonte regolamentare la disciplina delle caratteristiche e delle modalità di gestione e accesso di tale struttura;

impegna il Governo:

ad emanare immediatamente una direttiva che riconosca espressamente il diritto di accesso ai centri destinati all'accoglienza, trattenimento e assistenza degli immigrati, nonché ai centri di accoglienza per richiedenti asilo, ai seguenti soggetti:

parlamentari nazionali ed europei; presidente e componenti della giunta regionale; consiglieri regionali; presidente e componenti della giunta provinciale; consiglieri provinciali; sindaci, assessori e consiglieri comunali; garanti dei detenuti o comunque titolari di competenze in materia di tutela dei diritti nella privazione della libertà;

garanti dell'infanzia e dell'adolescenza;

soggetti del privato sociale che operano in relazione alle condizioni di vita e all'effettività della garanzia dei diritti degli stranieri;

giornalisti e foto cineoperatori, per questi ultimi escludendo la necessità della specifica autorizzazione prefettizia;

a predisporre e adottare, con riferimento a tutte le strutture che accolgono e assistono immigrati e richiedenti asilo, un regolamento che statuisca compiutamente e nel dettaglio il diritto di accesso ai soggetti suindicati.